

(Allegato "A")

COMUNE DI TORTORETO
PROVINCIA DI TERAMO
“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ARMAMENTO E DEGLI STRUMENTI
DI AUTODIFESA E CONTENZIONE FISICA IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA
LOCALE DEL COMUNE DI TORTORETO”

INDICE
TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

TITOLO II
DELLE ARMI

- Art. 2 Numero e tipologia delle armi e munizioni in dotazione**
- Art. 3 Servizi svolti con armi**
- Art. 4 Assegnazione dell'arma**
- Art. 5 Consegna delle armi e delle munizioni**
- Art. 6 Doveri dell'assegnatario**
- Art. 7 Doveri del consegnatario e sub consegnatario**
- Art. 8 Istituzione dell'armeria o locale dedicato**
- Art. 9 Armadi metallici**
- Art. 10 Prelevamento e versamento dell'arma**
- Art. 11 Custodia delle armi**
- Art. 12 Controlli**
- Art. 13 Sostituzione delle munizioni**
- Art. 14 Servizi prestati con arma**
- Art. 15 Servizi di collegamento e di rappresentanza**
- Art. 16 Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto**
- Art. 17 Addestramento al tiro**

TITOLO III
ALTRI STRUMENTI IN DOTAZIONE E AUTODIFESA

- Art.18 Ambito di applicazione**
- Art.19 Strumenti in dotazione alla Polizia Locale**
- Art.20 Tipologia degli strumenti di autodifesa**
- Art.21 Formazione ed addestramento all'uso**
- Art.22 Assegnazione**
- Art.23 Obbligo di rapporto**
- Art.24 Sciabola di rappresentanza**
- Art.25 Giubbotto antiproiettile**

TITOLO IV
STRUMENTI DI CONTENZIONE FISICA

- Art. 26 Tipologia degli strumenti di contenzione fisica**
- Art. 27 Formazione e addestramento all'uso**
- Art. 28 Assegnazione**
- Art. 29 Norma di rinvio**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO E DEGLI STRUMENTI DI AUTODIFESA E CONTENZIONE FISICA IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI TORTORETO

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina quanto di seguito:

1. La dotazione e la detenzione delle armi degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Tortoreto, in attuazione del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987 n.145, nonché l'individuazione, l'organizzazione e le modalità dei servizi prestati con armi. I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Tortoreto in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi del quinto comma dell'art.5 della legge 7 marzo 1986 n.65. L'armamento in dotazione agli addetti al Corpo di Polizia Locale deve essere adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale in relazione ai servizi prestati.
2. La individuazione di strumenti di autodifesa e contenzione fisica ed ulteriori strumenti in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nonché il loro uso, i criteri di assegnazione, la formazione e l'addestramento necessari.

A tal proposito, sono previsti ufficiali addetti al coordinamento e controllo, i quali dovranno avere cura di accertare, con adeguata continuità, l'effettiva collaborazione del personale nell'adozione e corretto utilizzo degli strumenti in dotazione alla Polizia Locale, e far rispettare tutte le disposizioni del presente regolamento, segnalando tempestivamente al Comando i casi in cui risulti opportuna un'ulteriore verifica della capacità dell'assegnatario di utilizzare correttamente e legittimamente gli strumenti medesimi. In mancanza di ufficiali, tale adempimento compete ai sottufficiali in forza al Comando.

TITOLO II DELLE ARMI

Art. 2 Numero e tipologia delle armi e munizioni in dotazione

Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale con il relativo munizionamento equivale al numero degli appartenenti al Corpo stesso in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e dei requisiti psico-fisici, maggiorato di numero pari al 5% degli stessi o di almeno un'arma come dotazione di riserva.

Tale numero è fissato o modificato con provvedimento del Sindaco ed è comunicato al Prefetto.

L'arma in dotazione agli appartenenti al corpo di Polizia Locale del Comune di Tortoreto è la pistola semiautomatica Beretta, arma corta comune da sparo, modello Px4 Storm, calibro 9x21 scelta tra quelle previste nell'elenco delle armi pubblicato sul sito del Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia (BS) che è titolare della competenza esclusiva in ordine alla verifica, per ciascun esemplare, della qualità di "arma comune da sparo", ai sensi dell'art.23, comma 12 sexiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012 n.95, (convertito in L. 7 agosto 2012 n.135).

A ciascun assegnatario è assegnata, a corredo dell'arma, una congrua dotazione di cartucce pari al numero che può essere caricato sul caricatore principale e su quello di riserva.

Il Sindaco richiede alla competente Questura di Teramo il rilascio del nulla-osta necessario all'acquisto delle armi e munizioni.

Il Sindaco denuncia, ai sensi dell'art.38 del T.U. della Legge di P.S. entro le 72 ore successive alla detenzione le armi acquistate per la dotazione, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando stazione dell'Arma dei Carabinieri e Prefettura di Teramo.

Il Sindaco con proprio provvedimento dispone l'assegnazione in via continuativa dell'arma e relative munizioni, dandone comunicazione al Prefetto di Teramo ed alla Prefettura di residenza dell'addetto se questi è residente in una Provincia diversa da quella di Teramo. Medesima comunicazione è altresì effettuata all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando stazione dell'Arma dei Carabinieri di Tortoreto.

Art. 3

Servizi svolti con armi

Nell'ambito del territorio di competenza, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, svolgono con l'arma in dotazione tutti i servizi in relazione alle funzioni di istituto, ivi compresi i servizi di polizia locale, urbana, rurale, amministrativa, polizia stradale, polizia giudiziaria, informazioni anagrafiche, socio-economiche, ecc.

I servizi di vigilanza e protezione della casa Comunale e dell'armeria del Corpo, servizi notturni e di pronto intervento, servizi di scorta, servizi ausiliari di Pubblica Sicurezza e servizi di pattuglia stradale a posto fisso, devono essere svolti dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza con l'arma in dotazione.

Gli appartenenti al Corpo cui non sia stata assegnata l'arma, o sia stata per qualsiasi ragione ritirata, così come ogni operatore che presta servizio a tempo determinato, possono essere adibiti a tutti i servizi di istituto, eccetto i servizi di vigilanza e protezione della casa Comunale e dell'armeria del Corpo, notturni e di pronto intervento, servizi di scorta, servizi ausiliari di Pubblica Sicurezza e servizi di pattuglia stradale a posto fisso, che devono essere svolti in armi.

Chi presta servizio prevalentemente all'interno degli uffici del Comando, può non indossare l'arma ma ha l'obbligo di tenerla comunque in pronta disponibilità.

E' consentita eccezionalmente la protrazione del servizio non armato anche oltre le ore 22:00, solo per lo svolgimento di servizi di viabilità e traffico prestati in occasione di particolari manifestazioni ed eventi religiosi, qualora formalmente richiesto dal Sindaco e/o assessore delegato.

Può essere fatta eccezione al generale regime di divieto di porto dell'arma al di fuori del territorio del Comune di Tortoreto, nei seguenti casi:

- servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale per soccorso in casi di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, ma solo previo accordo tra le Amministrazioni interessate e comunicato al Prefetto territorialmente competente. Il Sindaco del Comune nel cui territorio detto servizio deve essere svolto, può chiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art.4 della Legge n. 65 del 1986, che il contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma. Si applica in tal caso la disciplina espressamente prevista nell'art.16 del presente regolamento;
- missioni effettuate in base ad apposita autorizzazione e nei casi di servizi di collegamento e rappresentanza in base ad apposita autorizzazione;

- operazioni di polizia di iniziativa dei singoli operatori, nei casi di flagranza di illeciti commessi nel territorio del Comune di Tortoreto;
- per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 4

Assegnazione dell'arma

Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e dei requisiti psicofisici richiesti per legge, che abbiano superato il corso di addestramento al tiro e maneggio con conseguimento dell'idoneità al maneggio delle armi, svolgono il servizio con l'arma in dotazione.

L'arma è assegnata in dotazione individuale e in via continuativa agli appartenenti alla Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e dei requisiti psicofisici previsti per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'art.42 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n.773 (TULPS), attualmente previsto dall'art.2 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni. I requisiti richiesti devono essere posseduti dall'assegnatario all'atto dell'assegnazione dell'arma.

Gli accertamenti dei requisiti psicofisici sono disposti annualmente presso le strutture di cui all'art.3 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Il Comandante, con proprio provvedimento anche non motivato per ragioni di privacy, può disporre la verifica della permanenza dei requisiti psicofisici di un assegnatario tramite accertamenti sanitari di cui all'art.3 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni, qualora riceva dal medico competente una motivata segnalazione che metta in dubbio la persistenza dei requisiti sull'idoneità alla detenzione dell'arma in capo all'assegnatario, qualora si ravvisino in capo all'assegnatario situazioni di ragionevole dubbio circa l'idoneità alla detenzione dell'arma, ovvero qualora riceva dall'assegnatario dell'arma una motivata richiesta di verifica della persistenza dei requisiti sull'idoneità alla detenzione dell'arma con una dettagliata specificazione delle cause di inidoneità. Nelle more degli accertamenti, il Comandante può disporre la sospensione cautelativa del provvedimento di assegnazione dell'arma.

Il Comandante può inoltre procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero, previo atto di accertamento, siano accaduti fatti, comportamenti o situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.

L'arma è assegnata in via continuativa con provvedimento del Sindaco. E' dotata di due caricatori con le relative munizioni.

Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto rilasciato dal Sindaco che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé. In tale documento dovranno rilevarsi:

- le generalità complete dell'agente;
- gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza;
- la descrizione dell'arma (tipo, calibro, matricola etc.)
- la descrizione del munizionamento.

Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta in calce allo stesso provvedimento.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima senza licenza anche fuori servizio all'interno del territorio comunale di Tortoreto, nonché di raggiungere il proprio domicilio ancorché situato fuori del territorio comunale di Tortoreto e viceversa di raggiungere il luogo di servizio dal proprio domicilio.

Il provvedimento di assegnazione dell'arma in via continuativa ha validità di cinque anni ed è soggetto a revisione annuale da parte del Sindaco con verifica del perdurare dei requisiti psicofisici. I provvedimenti sono comunicati al Prefetto.

La revoca dell'assegnazione comporta l'obbligo, per l'Agente interessato, di versare l'arma al Comandante del Corpo o al consegnatario da questi delegato.

Ogni appartenente al Corpo è tenuto a portare con sé il tesserino personale di cui sopra.

Dello smarrimento o furto di armi o parti di esse, nonché delle munizioni deve essere fatta immediata denuncia a cura dell'assegnatario o consegnatario, all'Ufficio Locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, locale comando stazione dell'Arma dei Carabinieri.

Art. 5

Consegna delle armi e delle munizioni

L'ufficio di Polizia Locale deve essere dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore.

Il Comando è, altresì, dotato di registri a pagine numerate e preventivamente vistate dal Comandante della Polizia Locale per:

- le ispezioni settimanali e mensili;
- le riparazioni delle armi;
- i materiali occorrenti per la manutenzione ordinaria delle armi.

Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale aventi la qualifica di "Agente di Pubblica Sicurezza", al momento di ricevere in dotazione l'arma ed il relativo munizionamento, dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro sul quale dovranno essere annotate anche le riconsegne. Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

L'appartenente al Corpo che non intenda portare l'arma presso il proprio domicilio, può depositare l'arma e le munizioni alla fine del servizio giornaliero, sotto la sua personale responsabilità e nell'osservanza della dovuta diligenza nella custodia delle armi, nelle apposite e distinte celle di sicurezza contenute in armadi metallici corazzati chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte ed ubicati in apposito locale dotato di porta con chiusura blindata presso la sede del Comando. Le singole celle di sicurezza dotate di serratura tipo cassaforte, le cui chiavi restano nell'esclusiva disponibilità dell'assegnatario, sono assegnate personalmente. Copia di riserva di dette chiavi è conservata a cura del Comandante in busta sigillata, controfirmata dall'assegnatario, nella cassaforte del Comando.

L'arma deve essere depositata scarica ed è vietato depositare più armi nella stessa cella. Nel caso di smarrimento della chiave, l'assegnatario dovrà presentare formale denuncia. Le celle di sicurezza contenenti armi e quelle contenenti le munizioni, devono essere chiuse a chiave con cura. Solo chi è assegnatario di cella potrà entrare nel locale per il compimento delle operazioni di deposito o ritiro dell'arma, uno alla volta.

Il Comandante, il consegnatario o il sub consegnatario, o altri soggetti delegati, dovranno controllare il rispetto di quanto sopra, e, nel caso in cui vengano accertate inadempienze, potrà essere avviato un procedimento disciplinare, fatte salve più gravi responsabilità penali.

Art. 6

Doveri dell'assegnatario

L'operatore di Polizia Locale, cui è assegnata l'arma deve:

- verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- custodire diligentemente l'arma assegnata e curarne la manutenzione e la pulizia;
- applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;

- mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
- l'arma, quando non è sotto il diretto personale controllo dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa a chiave, in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari;
- giustificare per iscritto entro la fine del turno, al Comando, il numero dei colpi in qualunque circostanza sparati e la relativa motivazione, ovvero ogni altra circostanza in cui si sia reso necessario l'uso dell'arma da fuoco compreso la semplice estrazione dalla fondina, con rapporto di servizio nel quale dettaglia attività, numero di munizionamento utilizzato, conclusioni dell'azione e ogni altro elemento utile a giustificare l'utilizzo dell'arma;
- le munizioni, dovranno essere conservate in un mobile diverso e con le stesse precauzioni;
- evitare, nel modo più assoluto, il deposito, anche momentaneo, dell'arma in cassette o armadietti nei locali del Comando;
- segnalare immediatamente al Comandante ed al consegnatario ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma assegnata;
- astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia tra colleghi che con estranei al Corpo;
- sporgere immediatamente denuncia in caso di smarrimento o furto dell'arma o di parti di essa, o delle munizioni, dandone contestuale avviso al Comando.

Oltre che reato per le fattispecie previste dalle norme di legge, la violazione dei doveri sopra indicati costituisce in ogni caso illecito disciplinare a carico dell'assegnatario dell'arma.

Art. 7

Doveri del consegnatario e sub consegnatario

Qualora non si renda obbligatoria l'istituzione dell'armeria, il Comandante riveste la funzione di consegnatario, il quale è responsabile della tenuta e gestione del locale dedicato e dell'armamento e del munizionamento in deposito. Il Comandante nomina un sub consegnatario che lo coadiuva e gli subentra in caso di impedimento osservandone le direttive.

Il consegnatario e sub consegnatario curano con la massima diligenza:

- la custodia e consegna delle armi e delle munizioni di riserva, dei registri, della documentazione e delle chiavi a loro consegnate ai sensi degli articoli precedenti;
- controlli del locale dedicato o armeria ove istituita, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico delle armi e munizioni non assegnate;
- la effettuazione dei controlli settimanali e periodici;
- costanti controlli dei dispositivi di scarico delle armi di cui è dotato il Corpo, per verificarne lo stato d'uso ed efficienza;
- la tenuta dei registri e della documentazione;
- la scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni;
- svolgere i propri compiti con l'osservanza del presente regolamento e delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987 n.145.

Il consegnatario ed il sub consegnatario devono informare tempestivamente il Comandante di ogni novità di rilievo o anomalia riscontrata nello svolgimento della loro attività.

Art. 8

Istituzione dell'armeria o locale dedicato

E' istituita con provvedimento del Sindaco l'armeria o il locale dedicato in cui vengono custodite in armadi metallici corazzati chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte, le armi in dotazione, che abbia a tal fine i necessari requisiti di sicurezza ed un locale separato appositamente predisposto per il carico e lo scarico delle armi. Le munizioni sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche, anch'esso situato all'interno del locale dedicato.

Le armi devono essere consegnate e versate scariche.

Le operazioni di carico e scarico nonché di pulizia delle armi devono avvenire in luogo esterno il locale dedicato e dovranno essere effettuate utilizzando l'apposito dispositivo ed essere condotte con la dovuta prudenza ed in condizioni di sicurezza tali da garantire l'incolumità propria ed altrui. A dette operazioni non deve assistervi alcuno oltre l'affidatario.

Il locale dedicato è ubicato presso la sede del Comando di Polizia Locale, in modo tale da consentire il controllo degli accessi, deve essere munito di porta blindata e finestre dotate di inferriate e grate metalliche di sicurezza e deve disporre di impianto di allarme.

Ove si tratti di custodire armi in numero superiore a quindici e munizioni in numero superiore a duemila cartucce è istituita l'armeria del Comando nella quale sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento.

La soppressione o il trasferimento della stessa in altri locali, sono effettuati con provvedimento del Sindaco e sono comunicate al Prefetto e al Questore di Teramo.

Ove è istituita l'armeria, le porte devono altresì essere munite di finestrelle con cristalli blindati per i controlli dall'esterno, l'impianto di illuminazione deve essere permanentemente in funzione e deve essere corredato per accensione dall'esterno e di dispositivo di illuminazione di emergenza; le attrezzature antincendio, conformi alle prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, sono sistemate all'interno e all'esterno dei locali.

L'autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritiene necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

Art. 9

Armadi metallici

Le chiavi di accesso al locale dedicato di cui all'art.8 in cui sono custoditi gli armadi metallici e degli armadi metallici in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate durante le ore di servizio dal consegnatario o dal sub consegnatario che ne rispondono. Fuori dall'orario di servizio, dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Comando, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario stesso. Copia di riserva di dette chiavi è conservata a cura del Comandante in busta sigillata, controfirmata dal consegnatario, nella cassaforte del Comando.

Art. 10

Prelevamento e versamento dell'arma

L'arma è prelevata presso il consegnatario, previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 4 nel registro di cui all'art.5.

L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione o quando venga a mancare la qualità di Agente di P.S, o all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.

Art. 11

Custodia delle armi

Le armi, quando non sono assegnate e quelle eventualmente di riserva, sono custodite in armadi metallici corazzati chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte, collocati nel locale dedicato di cui all'art.8.

Tutti i movimenti delle armi e delle munizioni sono annotati su apposito registro di carico delle armi e delle munizioni, con pagine numerate preventivamente vistate dal Questore a cura del consegnatario delle armi.

L'autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure necessarie indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

L'accesso al locale dedicato di cui all'art.8 o all'armeria è consentito esclusivamente al Sindaco o all'Assessore Delegato, al Comandante del Corpo, al consegnatario e, in sua assenza, al sub consegnatario.

L'accesso è, altresì, consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario.

Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo appositamente predisposto all'esterno del locale dedicato di cui all'art.8 o dell'armeria. Lo scarico dell'arma, quando questa non viene portata o deve essere depositata, ovvero, allorquando per motivi di servizio durante il porto della medesima si sia reso necessario incamerare un colpo, deve essere effettuato utilizzando l'apposito dispositivo di scarico armi di cui è dotato il Corpo.

Il dispositivo per lo scarico dell'arma deve essere collocato in luogo sicuro ed idoneo allo scopo.

Nel locale dedicato di cui all'art.8 o armeria, nel locale ad essi antistante e nel luogo predisposto per il caricamento e scaricamento delle armi, sono affisse ben visibili le prescrizioni di sicurezza.

Art. 12 **Controlli**

Il Comandante, il consegnatario o sub consegnatario effettueranno, senza preavviso, controlli sugli assegnatari delle armi, per accertare la rispondenza delle stesse e delle munizioni alle risultanze del registro di carico delle armi e munizioni. Il Sindaco o l'Assessore delegato, unitamente al Comandante, dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

Art. 13 **Sostituzione delle munizioni**

Le munizioni assegnate in via continuativa devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni ed ogniqualevolta presentano anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.

Le munizioni sostituite sono utilizzate nei tiri di addestramento.

Le munizioni in dotazione al Comando di Polizia Locale, custodite negli armadi metallici, sono sostituite ogni sette anni. Le stesse sono usate per i tiri di addestramento e, se presentano anomalie, smaltite nelle forme previste dalla vigente normativa.

Art. 14 **Servizi prestati con arma**

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del suo porto con le modalità di cui all'art.5 del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987 n.145, in tutti i casi di impiego in uniforme.

Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui ai sensi dell'art.4 della Legge 7 marzo 1986 n.65 gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale sono autorizzati a prestare servizio armato in abiti borghesi, nonché nei casi in cui sono autorizzati ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera a) e comma 2 del Decreto Ministro dell'Interno 4 marzo 1987 n.145 a portare l'arma anche fuori dal servizio, l'arma dovrà essere portata in modo

non visibile. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 15

Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio del Comune sono svolti di massima senza armi. Sono autorizzati solo gli Agenti di servizio di rappresentanza e di "Guardia d'Onore" al porto della sciabola.

Art. 16

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi. Tuttavia, il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi, che un contingente del personale inviato per supporto sia composto di addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio. Il Sindaco del Comune a cui appartiene l'operatore comunica al Prefetto di appartenenza ed a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio da prestarsi e la durata presumibile della missione.

Art. 17

Addestramento al tiro

Gli addetti alla Polizia Locale che rivestono la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento iniziale.

Dovranno partecipare e superare ogni anno almeno un corso di lezione regolamentare di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

Il tempo impiegato per effettuare l'addestramento di cui al presente articolo è ricompreso nell'orario di lavoro.

E' facoltà del Sindaco disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli addetti al Corpo o per quelli che svolgono particolari servizi.

Per il programma di addestramento e formazione si rimanda al secondo comma dell'art.18 del DM 4 marzo 1987 n.145.

La determina di affidamento del servizio al poligono abilitato deve essere comunicata al Prefetto.

E' facoltà degli addetti in possesso della qualifica di Agente di P.S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro anche di propria iniziativa per l'addestramento al tiro, da sostenere in tale caso, a proprie spese e fuori l'orario di lavoro, nei soli casi in cui il poligono di tiro si trovi all'interno del Comune dove si presta servizio.

Le esercitazioni presso poligoni di tiro ubicati in un Comune diverso da quello di Tortoreto, potranno essere effettuate dagli addetti in possesso della qualifica di Agente di P.S. se previamente comandati a portare le armi in dotazione fino alla sede del poligono e viceversa, ai sensi dell'art.19, comma 1, del D.M. 4 marzo 1987, n.145.

TITOLO III

ALTRI STRUMENTI IN DOTAZIONE E AUTODIFESA

Art.18

Ambito di applicazione

Il presente regolamento, individua ulteriori strumenti di autodifesa cui vengono dotati gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, il loro uso ed i criteri di assegnazione, la formazione e l'addestramento necessari.

Il presente regolamento stabilisce altresì le modalità di uso e di assegnazione nonché la formazione in ordine agli altri strumenti in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.

Art.19

Strumenti in dotazione alla Polizia Locale

Fatto salvo quanto stabilito dalla legge, ai sensi del presente regolamento al personale del Corpo di Polizia Locale sono assegnati in dotazione i seguenti strumenti:

- Manette;
- Giubbotto antiproiettile;
- Eventuale ulteriore dotazione tecnica o di ausilio;
- Sciabola di rappresentanza;
- Spray antiaggressione.

Art. 20

Tipologia degli strumenti di autodifesa

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale con qualifica ausiliaria di Agente di Pubblica Sicurezza possono essere dotati di ulteriori strumenti di autodifesa che non siano classificati come arma e tali da non arrecare offesa alla persona.

Per strumenti di autodifesa che hanno natura esclusivamente difensiva e che non hanno attitudine a recare offesa alla persona ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 18 aprile 1975 n.110 si intendono gli Spray antiaggressione con principio attivo a base di "oleoresin capsicum" aventi le caratteristiche individuate dall'art.1 comma 1 del Decreto del Ministero dell'Interno n.103 del 12 Maggio 2011, in attuazione dell'art.3 comma 32 della Legge n.94/2009.

Lo spray antiaggressione costituisce dotazione individuale. Tale strumento di autodifesa è assegnato in dotazione individuale ed in via continuativa.

Le ricariche sono custodite all'interno del locale dedicato di cui all'art.8 presente nel Comando.

Art. 21

Formazione ed addestramento all'uso

L'assegnazione degli strumenti di autodifesa di cui all'articolo precedente può avvenire solo ed esclusivamente dopo l'effettuazione di un apposito corso che preveda, oltre all'addestramento all'uso, anche un'adeguata formazione relativamente ai presupposti normativi che ne legittimano l'eventuale utilizzo.

L'uso della forza attraverso l'uso di strumenti di coazione fisica è solamente quello previsto dal codice penale e dalle altre Leggi vigenti. Il personale che avrà in dotazione lo strumento dovrà impiegarlo esclusivamente per meri fini difensivi diretti a respingere una violenza in atto, allo scopo di rendere innocui eventuali aggressori, e comunque dopo aver esperito, se ne sussistono le condizioni, ogni altro utile tentativo per gestire altrimenti la situazione di conflittualità.

Il personale di Polizia Locale addetto al coordinamento e al controllo avrà cura di far rispettare tutte le disposizioni del presente regolamento, segnalando tempestivamente al Comandante i casi in cui è opportuno verificare ulteriormente la capacità dell'assegnatario di utilizzare correttamente e legittimamente lo strumento di autodifesa.

Il Comandante, anche su segnalazione degli operatori di Polizia Locale, può ritirare o sospendere l'assegnazione degli strumenti di autodifesa in caso di abuso o di uso improprio posto in essere dall'assegnatario, ovvero in caso di sospensione dal servizio.

Gli strumenti di autodifesa non possono essere utilizzati per fini privati o ceduti a terzi e devono essere collocati nell'apposita custodia fissata alla cintura uniforme. Nei casi in cui la divisa non sia corredata dalla cintura esterna, lo spray antiaggressione è portato nelle tasche dell'indumento più esterno dell'uniforme o nel borsello di servizio.

Il personale che svolge servizi in alta uniforme non porta gli strumenti di autodifesa e di contenzione fisica previsti nel regolamento. Nello svolgimento di servizi autorizzati in abiti civili, gli strumenti stessi devono essere indossati, possibilmente in maniera non visibile.

Art. 22

Assegnazione

L'assegnazione degli strumenti di autodifesa dovrà risultare da apposito registro di carico e scarico, a pagine numerate e vistate dal Comandante o da altro Ufficiale incaricato, firmato dall'assegnatario. Il responsabile della tenuta del registro, individuato dal Comandante, dovrà assegnare, per ogni operatore, il dato identificativo dello strumento assegnato, il giorno di consegna, quello di restituzione, le sostituzioni delle parti soggette a consumo o deterioramento.

Il personale è tenuto, al termine del servizio, a riporre gli strumenti di autodifesa negli appositi armadietti individuali in uso al Comando appositamente chiusi a chiave, ed a custodire lo strumento di autodifesa con la massima cura. In caso di trasporto presso il luogo di propria abitazione avendone dotazione individuale in via continuativa, il personale è tenuto a custodirlo con la massima cura, anche nel tragitto casa-lavoro.

Art. 23

Obbligo di rapporto

Fermo restando l'uso per finalità esclusivamente difensive, il personale che utilizzi gli strumenti di autodifesa, indipendentemente dalla redazione di eventuali atti di Polizia Giudiziaria, è tenuto a redigere immediata relazione al Comandante riguardante le circostanze e le motivazioni che ne hanno reso necessario l'impiego.

Art. 24

Sciabola di rappresentanza

E' ammesso l'utilizzo della sciabola di rappresentanza, esclusivamente per i servizi in alta uniforme in occasione di servizi di guardia di onore e di rappresentanza in occasione di feste o funzioni pubbliche all'interno del territorio comunale. La sciabola costituisce armamento speciale di reparto. Essa viene custodita presso i locali del Comando e può essere impiegata, per le stesse finalità, dal Comandante, dal Vice Comandante, dai graduati e dagli Agenti, esclusivamente per i servizi di guardia d'onore in alta uniforme. La loro assegnazione è effettuata in via occasionale, mai continuativamente.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono impiegati in coppia e vengono ad essere posizionati presso gli ingressi principali degli edifici interessati dalle manifestazioni pubbliche o presso i luoghi interni/esterni deputati ad ospitare le Autorità. Gli agenti che utilizzano la sciabola, indossano le cordelline di rappresentanza e, se in servizio durante la stagione invernale, la mantella.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale che esplicano servizio di rappresentanza all'interno del territorio comunale non portano l'arma da sparo quando portano la sciabola.

Dette sciabole sono custodite all'interno del locale dedicato di cui all'art.8 presente nel Comando.

Al termine del turno di servizio coloro i quali hanno ricevuto la sciabola di rappresentanza devono prontamente riconsegnarla al Comando. E' fatto obbligo del rispetto della normativa in materia, con particolare riferimento al D.M. 4 marzo 1987 n.145.

Art. 25

Giubbotto antiproiettile

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono assegnatari di giubbotti antiproiettile da utilizzare in occasione dello svolgimento di specifici servizi comandati ed appositamente preordinati. Detti dispositivi costituiscono dotazione di reparto e devono essere indossati da tutto il personale in occasione di servizi di pattuglia stradale a posto fisso, sgomberi forzati di aree e/o edifici, T.S.O. e servizi di ordine pubblico specificamente richiesti, ovvero in occasione di ulteriori specifici servizi che li facciano ritenere necessari in base alle direttive impartite dal comandante.

Il personale è tenuto, al termine del servizio, a riporre tali dispositivi nell'apposito armadietto in uso al Comando e ad indossare e custodire i dispositivi con la massima cura, evitando di piegare i pannelli balistici.

TITOLO IV

STRUMENTI DI CONTENZIONE FISICA

Art. 26

Tipologia degli strumenti di contenzione fisica

Gli strumenti di contenzione fisica, non classificati come armi né come strumenti idonei a recare offesa alla persona, in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, sono rappresentati da manette costituite da due bracciali uniti da snodo a catena.

Le manette sono assegnate in dotazione individuale ed in via continuativa.

Art. 27

Formazione e addestramento all'uso

L'assegnazione delle manette agli operatori di Polizia Locale può avvenire solo ed esclusivamente dopo l'effettuazione di un apposito corso che preveda oltre all'addestramento all'uso delle manette, anche adeguata formazione sugli aspetti legali da rispettare e sulle condizioni che ne presuppongono il ricorso, anche in relazione alla tutela della dignità della persona.

Il personale di Polizia Locale addetto al coordinamento e al controllo avrà cura di far rispettare tutte le disposizioni del presente regolamento, segnalando tempestivamente al Comandante i casi in cui è opportuno verificare ulteriormente la capacità dell'assegnatario di utilizzare correttamente e legittimamente tale strumento di contenzione fisica.

Art. 28

Assegnazione

L'assegnazione delle manette dovrà risultare da apposito registro di presa in carico, a pagine numerate e vistate dal Comandante o da altro Ufficiale incaricato, firmato dall'assegnatario accanto al nome del quale sarà indicato il numero corrispondente allo strumento di contenzione assegnato.

Il Comandante, anche su segnalazione degli operatori di Polizia Locale, può ritirare o sospendere l'assegnazione delle manette in caso di abuso o di uso improprio posto in essere dall'assegnatario, ovvero in caso di sospensione dal servizio.

Il personale è tenuto, al termine del servizio, a riporre le manette negli appositi armadietti individuali in uso al Comando appositamente chiusi a chiave, ovvero in caso di trasporto presso il luogo di propria abitazione avendone dotazione in via continuativa, a custodirle con la massima cura, anche nel tragitto casa-lavoro.

Art. 29

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle leggi statali, alle leggi e ai regolamenti della Regione Abruzzo, alla Legge Regionale n.42/2013, alle circolari ministeriali in materia, al DM 4 marzo 1987 n.145 ed al Regolamento del Corpo di Polizia Municipale di Tortoreto, approvato con atto deliberativo di C.C. n.18 del 01.06.1998, come riapprovato con atto deliberativo di C.C. n.27 del 06.07.1998, con particolare riferimento alle attribuzioni, alle funzioni e ai doveri degli operatori, anche sotto il profilo della responsabilità disciplinare.